

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 47/43/2012

Svolgimento del processo

Il ricorrente, che svolge l'attività di completamento edifici, ha impugnato la cartella n. 068 2010 02643877 27, con la quale l'Esatri, per conto dell'Agenzia delle Entrate, Dip. I di Milano, ha imposto il pagamento di € 131.916,48 quale ruolo straordinario a seguito dell'emissione dell'avviso d'accertamento, pure impugnato dal ricorrente, che forma da presupposto alla cartella qui in oggetto.

Il ricorrente lamenta l'inesistenza o la nullità della notifica per violazione dell'art. 26 del DPR 602/73, l'illegittimità delle sanzioni pecuniarie, iscritte in misura maggiore del dovuto e il difetto di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate che l'Equitalia sollevando le stesse eccezioni, ossia l'inammissibilità dell'impugnazione per incertezza del soggetto contro il quale è diretta, perché la cartella non sarebbe atto autonomamente impugnabile e sull'infondatezza nel merito delle doglianze del ricorrente.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, ma non inammissibile.

Invero, il ricorso stesso è stato notificato sia all'Agenzia delle Entrate che all'Equitalia e pertanto, anche in difetto di un'espressa indicazione del soggetto contro il quale è rivolta l'impugnazione, è sufficiente che la notifica sia stata indirizzata ai predetti soggetti per manifestare la volontà del ricorrente di impugnare sia nei confronti dell'ente impositore che del concessionario della riscossione.

Per quanto riguarda, inoltre, la pretesa inammissibilità in quanto la cartella sarebbe atto consequenziale, si osserva che il ricorrente ha invocato vizi propri della cartella e quindi l'impugnazione è ammissibile.

Scendendo nel merito della questione, però, il ricorso si rivela infondato.

Invero, quanto al punto della notifica, la Cassazione si è espressa con sentenza n. 15984/10 circa la regolarità del procedimento seguito dall'Esatri e questa Commissione non intende discostarsi dai principi fissati da tale pronuncia.

Quanto alle sanzioni, il ricorrente confonde l'importo corrispondente a quello delle sanzioni ridotte in caso di definizione agevolata, caso che nella fattispecie non sussiste.

Quanto, infine, alla motivazione, la cartella è legittima in quanto conforme al modello ministeriale di cui al DPR 602/73 e dunque è sufficientemente motivata, sia pur sinteticamente.

PQM

La Commissione respinge il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all'Ufficio le spese di lite che liquida in €1.500 oltre accessori.